



**REGIONE
LAZIO**

REGIONE LAZIO

*Assessorato Formazione, Diritto allo Studio, Università e Ricerca, Attuazione del
Programma*

**Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione
Scuola e Università, Diritto allo Studio**

Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli
alunni con disabilità sensoriale anno scolastico 2018-2019

Allegato 1

INDICE

1. Premessa	3
2. Normativa di riferimento	4
3. Destinatari e Requisiti di accesso	5
4. Descrizione degli interventi	6
5. Termini e Modalità di presentazione della domanda	8
6. Ulteriori adempimenti	10
7. Accesso ai convitti o semiconvitti in istituti specializzati	11
8. Trascrizione in braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio di testi scolastici	14
9. Tutela della Privacy	15
10. Verifiche e monitoraggio	16

1. Premessa

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità riconosce “...il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità”, prevedendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita” e indica la necessità di garantire alle persone con disabilità sensoriale “l'acquisizione di competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità”.

Il principio dell'integrazione sociale e scolastica come elemento fondamentale per il pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità in Italia è riconosciuto dalla costituzione ed è stato sancito fin dal 1992 dalla legge 104 che introduce il **Piano Educativo Individualizzato** (PEI) e il **Profilo Dinamico Funzionale** con il quale si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione per gli studenti con disabilità

Pertanto il servizio di assistenza alle disabilità sensoriali (alla comunicazione e tiflodidatta) ha carattere istituzionale e di interesse pubblico, e trova realizzazione nel contesto scolastico attraverso attività che si integrano con le funzioni e i compiti che la stessa scuola persegue.

La Legge 208/2015 (art.1, comma 947) ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

La Regione Lazio finanzia il processo di integrazione dell'alunno con disagio sensoriale in una cornice di coordinamento e organizzazione funzionale di tutte le risorse coinvolte nel processo di integrazione scolastica, in azioni dell'assistente alla comunicazione e tiflodidatta mirate al miglioramento della qualità di vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno.

L'assistente per la disabilità sensoriale, dunque, integra la propria attività con quelle di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA ecc. ecc.) senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza.

Gli interventi si concretizzano, quindi, in azioni entro il contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

L'intervento di Assistenza alla disabilità sensoriale, svolto da una figura professionale si prefigge i seguenti obiettivi:

- facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente e la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici;
- rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola

2. Normativa di riferimento

- Costituzione Italiana;
- Legge 26 maggio 1970, n. 381 art.1 in materia di disabilità sensoriale uditiva e Decreto Ministeriale - Ministero Sanità - 5 febbraio 1992;
- Legge 4 agosto 1977, n. 517- artt.2 e 7 in materia di integrazione scolastica e sostegno;
- Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 Norme per l'attuazione del diritto allo studio;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare artt.138, 139 e seguenti, recepito dagli artt. 152 – 156 della L.R. 14/99;
- Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 circa organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- Decreto Presidente Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 3 aprile 2001 n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”;
- Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) Organizzazione Mondiale Sanità, approvata con Risoluzione 22 maggio 2001;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;
- Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - New York 13.12.2006 e Legge 3 marzo 2009, n. 18 concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- Legge 208/2015 ed in particolare l'art.1, comma 947 che ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

3. Destinatari e Requisiti di accesso

Sono destinatari delle prestazioni i bambini e i ragazzi con disabilità sensoriale che, per attendere al percorso scolastico e formativo, frequentano sul territorio regionale i servizi scolastici ed educativi pubblici o paritari quali: asilo nido, scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo, secondo grado e percorsi IeFP.

Sono inoltre destinatari gli alunni che, pur non avendo una condizione di sordità o ipoacusia, manifestano comunque una difficoltà nella sfera del linguaggio e pertanto utilizzano per la comunicazione, la LIS o la comunicazione aumentativa. Per tali destinatari è richiesta apposita documentazione specialistica che ne accerti l'esigenza e che attesti che tale intervento rappresenta l'unica modalità di comunicazione del beneficiario.

Sono disabili sensoriali:

- ***i non vedenti o ipovedenti, titolari di una certificazione di visus non superiore a 2/10 in ciascun occhio pur con correzione*** in possesso di *certificazione di "alunno disabile"* e di *Diagnosi Funzionale e/o Certificazione Integrazione Scolastica (C.I.S.)* nella quale sia esplicitamente indicata la necessità di **assistenza per la comunicazione –tiflodidatta e nello specifico:**
 - a) Soggetti affetti da **cecità totale**, ovvero: **a)** coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; **b)** coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; **c)** coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento (Rif. Legge 3 aprile 2001 n. 138 art. 2).
 - b) Soggetti affetti da **cecità parziale**, ovvero: **a)** coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; **b)** coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento (Rif. Legge 3 aprile 2001 n. 138 art. 3).
 - c) Soggetti **ipovedenti gravi**, ovvero: **a)** coloro che hanno un residuo visivo non superiore al totale di 1/10 in entrambi gli occhi, o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; **b)** coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento (Rif. Legge 3 aprile 2001 n. 138 art. 4).
- ***i sordi o ipoacusici, titolari di una certificazione di sordità superiore a 60 decibel in ciascun orecchio*** in possesso di *certificazione di "alunno disabile"* e di *Diagnosi Funzionale e/o Certificazione Integrazione Scolastica (C.I.S.)* nella quale sia esplicitamente indicata la necessità di **assistenza per la comunicazione e nello specifico:**
 - a) Soggetti affetti da **sordità congenita o acquisita** durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (Rif. Legge 26 maggio 1970, n. 381 art. 1).
 - b) Soggetti **ipoacusici** con **perdita uditiva superiore a 60 dB in ciascun orecchio** (Rif. Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992), pur corretta da protesi acustica.

I **requisiti** necessari ed indispensabili per aver diritto al servizio sono:

- a) **Possesso di una delle condizioni indicate nella parte relativa ai "Destinatari";**
- b) **Iscrizione ad un istituto educativo/scolastico/formativo presente sul territorio Regionale del Lazio.**

c) Per gli studenti che non presentano una disabilità sensoriale, ma utilizzano la LIS, la comunicazione aumentativa facilitata oppure altre modalità di comunicazione specifiche è richiesta apposita documentazione specialistica che ne accerti l'esigenza e che attesti che tale intervento rappresenta l'unica modalità di comunicazione del beneficiario.

L'alunno con disabilità sensoriale o con necessità di comunicazione specifiche di cui sopra, ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Nei casi di **pluridisabilità di cui una sensoriale per cui si necessita di assistenza alla comunicazione o tiflodidatta** per lo studente frequentante un istituto di istruzione secondaria superiore, potranno essere esplicitate all'interno della domanda presentata le esigenze relative a entrambi i servizi, sia di assistenza specialistica sia di assistenza sensoriale, in accordo con la famiglia e su indicazione della ASL di riferimento, *tenendo quindi conto dello specifico bisogno del soggetto entro il contesto scolastico.*

4. Descrizione degli interventi

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili vengono erogati interventi specifici ed idonei per i bambini e i ragazzi con disabilità sensoriale, che per assolvere al percorso scolastico e formativo frequentano i servizi scolastici ed educativi pubblici o paritari presenti sul territorio della Regione Lazio quali: asilo nido, scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo, secondo grado e percorsi IeFP.

- **Per gli alunni sordi o ipoacusici o con necessità di modalità di comunicazione specifiche** viene offerta la possibilità di richiedere l'**assistenza alla comunicazione**, che sopperisce alla funzione comunicativa la cui compromissione, se non supportata, può causare difficoltà e svantaggi nel processo d'apprendimento, nell'integrazione e nella socializzazione.

Gli interventi si concretizzano nell'affiancamento a scuola dell'alunno da parte di operatori competenti nelle difficoltà comunicative adeguandosi alle esigenze e al contesto di ciascun alunno.

Per gli alunni è possibile scegliere tra diversi metodi di trattamento come *lingua italiana dei segni, il bimodale e l'oralista, oltre alla comunicazione aumentativa facilitata o altre modalità comunicative specifiche.*

L'**assistente alla comunicazione** per sordi o per alunni con modalità comunicative specifiche di cui sopra, svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) la mediazione nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- b) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni ed in particolare in condizioni sfavorevoli (es. ambienti rumorosi o durante discussioni di gruppo);
- c) consentire all'alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento;
- d) far acquisire un metodo di studio;
- e) favorire il buon utilizzo di ausili protesici e di software o hardware didattici destinati allo studente e ai docenti;
- f) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica;
- g) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.H.;

- h) adottare la Lingua Italiana dei Segni (LIS), o il metodo bimodale, o l'oralista, secondo le indicazioni della famiglia di ciascun alunno;
- i) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie visive che utilizzano la vista, canale integro del bambino/ragazzo sordo;
- j) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente alla comunicazione;
- k) partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;
- l) programmare e verificare gli interventi reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curricolare e di sostegno e alle attività della classe.

L'assistente alla comunicazione dovrà integrare la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA, ecc. ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi da realizzare si concretizzano in azioni nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione - inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

- **Per alunni non vedenti o ipovedenti** viene offerta la possibilità di richiedere l'***assistenza tiflodidatta***, che sopperisce alla funzione visiva la cui compromissione, se non supportata, può causare difficoltà e svantaggi nel processo d'apprendimento, nell'integrazione e nella socializzazione.

Gli interventi si concretizzano nell'affiancamento a scuola dell'alunno da parte di operatori competenti, adeguandosi alle esigenze e al contesto di ciascun alunno.

L'assistente tiflodidatta opera nelle scuole di ogni ordine e grado per favorire l'integrazione e lo sviluppo dell'autonomia degli alunni ciechi o ipovedenti, intervenendo su aree, quali: comunicazione, mediazione, capacità di gestire lo spazio e trasposizione/costruzione dei sussidi tiflodidattici e non.

L'operatore svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;
- b) consentire all'alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento, anche attraverso la trasposizione del materiale didattico e librario in uso e la transcodifica dei testi in Braille;
- c) costruire materiale non strutturato come sussidio per il processo di conoscenza ed apprendimento dell'alunno;
- d) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica;
- e) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato e partecipare ai G.L.H;
- f) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie che utilizzano la funzione aptica ed uditiva, canali integri del bambino/ragazzo cieco;
- g) trasferire al personale docente le competenze sull'uso degli strumenti tiflodidattici e tifloinformatici;
- h) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente alla comunicazione;
- i) partecipare agli incontri tra scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;

- j) programmare e verificare reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curricolare e di sostegno e alle attività della classe.
- k) favorire l'orientamento spaziale e la conquista dell'autonomia di spostamento all'interno degli spazi scolastici;
- l) favorire la conoscenza di sé e dell'altro, nell'ottica del miglioramento della sua autostima;
- m) favorire l'acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo;
- n) la predisposizione del materiale didattico e la progettazione delle tecniche metodologiche più idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline;
- o) il monitoraggio delle strategie e dell'uso degli ausili utilizzati dallo studente.

L'assistente tiflodidatta per non vedenti dovrà integrare la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA, ecc. ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi da realizzare si concretizzano in azioni nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione- inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

- **Per le disabilità sensoriali:**

Il monte ore assegnato è comprensivo, entro l'orario scolastico, delle ore di intervento, della partecipazione alle riunioni di GLH, dei laboratori con la classe, delle visite di istruzione, degli esami finali e, solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore, dello svolgimento di attività quali l'alternanza scuola-lavoro.

L'organizzazione settimanale dell'orario dell'operatore verrà definita dal gruppo delle classi dove sono inseriti gli studenti con disabilità insieme con l'operatore e il docente Funzione Strumentale.

5. Termini e Modalità di presentazione della domanda

L'accesso ai servizi e alle prestazioni avviene su domanda dell'Istituzione Scolastica/Formativa (per gli asili nido e le scuole infanzia comunali, le domande andranno presentate dai Municipi/Comuni di riferimento) presso cui è iscritto il destinatario del servizio in accordo con la famiglia.

L'Istituzione richiedente sarà responsabile, nella predisposizione del progetto di inclusione, della preventiva verifica in capo agli alunni, del possesso dei requisiti di accesso.

Le domande dovranno essere inviate entro 20 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee di indirizzo, unitamente alla documentazione a corredo richiesta.

La domanda dovrà essere presentata compilando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione Lazio ed allegata alle presenti linee di indirizzo (Allegati 2, 3, 4). **Tale modulistica sarà resa disponibile anche in formato editabile** sul portale regionale http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/.

La domanda dovrà essere **inviata a mezzo PEC** alla Regione Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario ed **esclusivamente al seguente indirizzo dedicato:**

assistentadisabilitasensoriale@regione.lazio.legalmail.it

Ciascuna Istituzione Scolastica/Formativa/ente dovrà inviare **una sola PEC** contenente la domanda e

tutti gli allegati previsti. Per esigenze di protocollazione, si precisa che *tutta la documentazione, escluso l'Allegato 2 (Domanda), potrà essere inviata in formato zip.*

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non appartenente al soggetto richiedente.

Sarà cura del mittente controllore sul proprio sistema PEC l'esito di avvenuta consegna e di accettazione da parte della Regione Lazio.

L'oggetto della PEC dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura:

- a) Codice meccanografico - nome Istituzione Scolastica/Formativa/ente- Ass. comunicazione 2018-19
- b) Codice meccanografico - nome Istituzione Scolastica/Formativa/ente- Ass. Tiflodidatta 2018-19.

Alla domanda (Allegato 2) sottoscritta digitalmente dal Dirigente scolastico/Legale Rappresentante dovrà essere allegata per tutti gli alunni, la seguente documentazione:

- **Allegato 3 - Progetto di inclusione (sottoscritto digitalmente);**
- **Allegato 4 (Modello 01-02-03) - Elenco destinatari, Anagrafica Istituzione, Note di compilazione- tutto da inviare sia in PDF (sottoscritto digitalmente) che in Excel;**
- **Diagnosi funzionale e/o Certificato di Integrazione Scolastica** aggiornati nella quale vi sia esplicitamente indicata la necessità di assistenza alla comunicazione o assistenza Tiflodidatta;
- **Diagnosi clinica** riportante il visus espresso in decimi (che rientri nei parametri indicati per gli alunni ciechi o ipovedenti);
- **la Diagnosi clinica** riportante il grado di sordità espresso in decibel (che rientri nei parametri indicati per gli alunni sordi o ipoacusici);

Solo ed esclusivamente per il Verbale di accertamento handicap/invalidità civile L.104 in corso di validità¹ il Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante ne autodichiara la presenza agli atti dell'istituzione richiedente, così come previsto ed indicato nell'Allegato 2 "Domanda ammissione".

In merito alla documentazione medica dei singoli allievi si precisa che la stessa dovrà essere allegata raggruppata in singoli files PDF denominati ciascuno con il cognome dell'allievo.

Le domande eventualmente inviate prima della pubblicazione delle presenti linee di indirizzo non saranno prese in carico dalla struttura regionale.

Questa Amministrazione si riserva la possibilità di accogliere le domande presentate oltre il termine sopra indicato, compatibilmente con le specifiche disponibilità finanziarie.

Non verrà inviata alla scuola alcuna comunicazione in merito all'inizio procedimento, perché la valutazione verrà avviata automaticamente con la ricezione della domanda.

Si sottolinea che il compito di verificare la corretta presentazione della documentazione nei modi e nei tempi, indicati nelle presenti linee di indirizzo, spetta al Dirigente scolastico, che è, pertanto, direttamente responsabile di qualunque disservizio causato dall'invio di richieste incomplete o tardive.

La casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della domanda e dei relativi allegati sarà utilizzata dalla Regione Lazio, ad ogni fine ed effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento.

¹ in caso di certificazione L.104/92 scaduta la scuola dovrà acquisire la documentazione attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo da parte della famiglia.

Per qualsiasi informazione relativa alle presenti Linee di indirizzo e agli adempimenti ad esse connesse gli interessati possono inoltrare quesiti via e-mail al seguente indirizzo: integrazionescolastica@regione.lazio.it

Ai fini dell'assegnazione delle ore di assistenza, le richieste saranno valutate dalla struttura preposta.

Compatibilmente con l'evoluzione normativa in essere, l'attribuzione della quota oraria da destinare a ciascun alunno seguirà principi di massima ottimizzazione delle risorse, adottando i seguenti criteri:

- *Diagnosi,*
- *Ciclo scolastico,*
- *Ore di permanenza a scuola,*
- *Presenza di altre figure coinvolte nel processo di integrazione.*

La struttura preposta nell'attività di valutazione potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, documentazione medica integrativa ed un parere tecnico dei servizi sanitari specialistici e sociali competenti per territorio.

La mancata presentazione di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, costituiscono motivo di mancata valutazione o valutazione parziale della domanda di ammissione al finanziamento.

L'accoglimento/ il non accoglimento della domanda, verrà comunicato attraverso apposito provvedimento che verrà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Lazio.

Con successiva comunicazione verranno informate le Istituzioni richiedenti in merito alle ore assegnate.

6. Ulteriori adempimenti

L'Istituto Scolastico, si impegna alla corretta tenuta e compilazione dei fogli firma mensili degli operatori comprovanti l'effettiva e puntuale erogazione del servizio. I fogli firma, andranno sempre firmati dal referente scolastico, dall'operatore nonché controfirmati dal Dirigente scolastico.

Le eventuali correzioni sui fogli firma andranno apposte in modo che resti leggibile quanto corretto e le stesse dovranno essere datate e controfirmate dal Dirigente scolastico. E' fatto divieto di uso di *bianchetto*.

L'Istituto Scolastico, d'intesa con l'operatore specialistico assegnato e con i preposti organi istituzionali, dovrà elaborare, in favore di ciascun alunno destinatario dell'intervento, un progetto che tenga conto dei singoli bisogni e consenta l'ottimizzazione e l'integrazione funzionale delle risorse interne ed esterne alla scuola.

Al fine di realizzare un intervento quanto più possibile individualizzato ed effettivamente rispondente ai bisogni dell'alunno, in relazione alle risorse disponibili, si ritiene utile la partecipazione dei referenti regionali dell'Area "Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario" ai G.L.H.O. che riguardano gli alunni destinatari del Servizio. Pertanto, l'Istituto Scolastico dovrà comunicare in tempo utile le date per potervi partecipare.

Nel caso in cui l'Amministrazione non possa intervenire, l'Istituto scolastico invierà copia del verbale.

In caso di **assenza e malattia prolungata** del minore, oltre i 10 giorni consecutivi, le ore di assistenza frontali programmate e non realizzate, potranno essere recuperate o riutilizzate per ulteriori

interventi di assistenza mirati sul minore stesso o su gli altri aventi diritto, **previa apposita richiesta** di rimodulazione alla Regione Lazio specificando il numero di ore da riutilizzare e l'attività da realizzare.

7. Accesso ai convitti o semiconvitti in istituti specializzati

Gli alunni con disabilità sensoriale, con una età non superiore a 26 anni e residenti nel territorio Regionale che vogliano conseguire un corso professionale post- diploma o per completare il percorso educativo e formativo in un **comune diverso da quello di residenza**, possono richiedere il sostegno economico per l'accoglienza in strutture convittuali o semiconvittuali.

Le eventuali richieste del sostegno economico relative al conseguimento di un corso professionale (al termine del ciclo dell'obbligo) o per completare il percorso educativo e formativo **nello stesso comune di residenza**, non saranno accettate automaticamente ma verranno valutate caso per caso solo se corredate da apposita **relazione rilasciata dai servizi sociali** del territorio che ne giustifichi la necessità.

I requisiti indispensabili per aver diritto al servizio sono:

- Presentare una disabilità sensoriale, così come indicato nella *parte 3 –Destinatari* delle presenti Linee di indirizzo
- Età non superiore a 26 anni;
- Residenza dell'alunno disabile in uno dei Comuni della Regione;
- Iscrizione ad un corso professionale (al termine del ciclo dell'obbligo) o ad un istituto per completare il percorso educativo e formativo;
- **Assenza sul territorio comunale di residenza di un corso analogo a quello che si vuole frequentare;**

Non verranno accolte le richieste di pagamento di rette per convitto o semiconvitto relative a corsi svolti fuori dalla Regione, se nel territorio regionale è presente un corso analogo.

L'accesso al servizio e alla prestazione avviene su domanda della famiglia e/o dell'interessato se maggiorenne.

Le domande per l'anno scolastico 2018 – 2019, dovranno essere inviate entro 20 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee di indirizzo, unitamente alla documentazione a corredo richiesta.

La domanda dovrà essere presentata compilando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione Lazio ed allegata alle presenti Linee di indirizzo (Allegato 5). Tale modulistica sarà resa disponibile anche in formato editabile sul portale regionale http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/

La domanda dovrà essere inviata a mezzo PEC alla *Regione Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario* ed esclusivamente al seguente indirizzo dedicato:

assistenzadisabilitasensoriale@regione.lazio.legalmail.it

Sarà cura del mittente controllare sul proprio sistema PEC l'esito di avvenuta consegna e di accettazione da parte della Regione Lazio.

Per esigenze di protocollazione, si precisa che tutta la documentazione, escluso l'Allegato 5

(Domanda) potrà essere inviata in formato zip.

L’oggetto della PEC dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura:

“Domanda Convitto/Semiconvitto A.S. 2018/2019”

Alla domanda (Allegato 5) – *in cui ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si autocertificherà:*

- a) *l’età;*
- b) *la residenza;*
- c) *dichiarazione che non è presente nel territorio comunale di residenza un corso analogo a quello che si vuole frequentare;*
- d) *dichiarazione, in caso di richiesta di convitto/semiconvitto fuori dal territorio regionale, che **nel territorio regionale non è presente un corso analogo;***

dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia del verbale di invalidità civile, attestante il deficit sensoriale (visivo o uditivo), rilasciato da apposita commissione;
- Attestazione ISEE del nucleo familiare relativa al reddito dell’anno precedente a quello di richiesta da compilarsi presso Centro Assistenza Fiscale CAF – INPS – Comune di Residenza;
- Copia del certificato d’iscrizione all’Istituto scolastico/formativo per l’anno scolastico 2018-2019 con l’indicazione del corso o classe per la quale è richiesta la frequenza o copia della domanda d’iscrizione presentata;
- Fotocopia del documento d’identità del Genitore/Affidatario/Tutore/Interessato che compila la domanda ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000

La mancata presentazione di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, costituiscono motivo di mancata valutazione o eventuale valutazione parziale della domanda di ammissione al finanziamento.

La casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della domanda e dei relativi allegati sarà utilizzata dalla Regione Lazio, ad ogni fine ed effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento.

Per qualsiasi informazione relativa alle presenti Linee di indirizzo e agli adempimenti ad esse connesse gli interessati possono inoltrare quesiti via e-mail al seguente indirizzo: integrazionescolastica@regione.lazio.it

L’interessato sarà informato con successiva comunicazione in merito:

- *alla retta riconosciuta a carico della Regione Lazio;*
- *al non accoglimento della richiesta, per mancanza dei requisiti di accesso.*

La famiglia del destinatario, in base al proprio scaglione di reddito, potrà essere tenuta ad una compartecipazione percentuale del costo della retta secondo lo schema di seguito:

Scaglioni di Reddito ISEE	Percentuale della retta a carico della Regione secondo il relativo scaglione di reddito - limite di spesa massima per la Regione € 11.000,00	Percentuale della retta a carico della famiglia e / o dell’interessato se maggiorenne secondo il relativo scaglione di reddito
1) Da 0 a 12.500,00	100%	0%

2) Da 12.501,00 a 17.500,00	95%	5%
3) Da 17.501,00 a 23.500,00	85%	15%
4) Oltre 23.501,00	80%	20%

La Regione Lazio verserà all'Istituto convittuale solo la percentuale della retta a proprio carico e in nessun caso risponderà del mancato pagamento della percentuale di retta a carico della famiglia/interessato (vedasi esempio 1, 2 e 3).

La percentuale della retta a carico dalla famiglia/interessato (come da tabella sopra riportata) dovrà essere versata direttamente all'Istituto convittuale presso cui il proprio figlio/a è convittore/trice. Si fa presente quindi che, superata la spesa massima di retta annuale a carico della Regione Lazio (€ 11.000,00), indipendentemente dallo scaglione di reddito ISEE, la quota eccedente dovrà essere versata all'Istituto convittuale direttamente dalla famiglia/interessato (esempio 3).

Esempio 1:

Costo della retta: € 5.000,00;

Reddito ISEE famiglia/interessato: € 11.000,00 (scaglione da 0 a 12.500,00)

Limite di spesa massima a carico della Regione: € 11.000,00

Retta a carico Regione Lazio (100%) € 5.000,00;

Retta a carico della famiglia/interessato (0%)

Esempio 2:

Costo della retta: € 11.500,00;

Reddito ISEE famiglia/interessato: € 15.000,00 (scaglione da 12.501,00 a 17.500,00)

Limite di spesa massima a carico della Regione: € 11.000,00

Retta a carico Regione Lazio (95%) € 10.925,00;

Retta a carico della famiglia/interessato (5%) € 1.075,00

Esempio 3:

Costo della retta: € 12.000,00;

Reddito ISEE famiglia/interessato: € 10.000,00 - scaglione da 0 a 12.500,00);

Percentuale a carico della Regione 100%

Limite di spesa massima della Regione: € 11.000,00,

Retta a carico Regione Lazio € 11.000,00;

Retta a carico famiglia 1.000,00 (differenza tra importo massimo di spesa 11.000,00 e costo della retta)

Si procederà all'assegnazione delle risorse economiche necessarie all'erogazione degli interventi, compatibilmente con le specifiche disponibilità finanziarie.

8. Trascrizione in braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio di testi scolastici

Gli alunni con disabilità sensoriale visiva, frequentanti gli istituti **d'istruzione secondaria superiore** presenti sul territorio della Regione Lazio, possono usufruire del servizio di trascrizione in braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio testi scolastici.

Si fa presente che il servizio di traduzione ed ingrandimento verrà erogato solo per le parti di testo selezionate dai docenti in relazione al programma da svolgere per l'anno scolastico di riferimento.

L'accesso al servizio avviene su domanda dell'Istituzione Scolastica/Formativa.

Le domande, per l'anno scolastico 2018 - 2019 dovranno essere inviate entro 20 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee di indirizzo, unitamente alla documentazione a corredo richiesta.

La domanda dovrà essere presentata compilando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione Lazio ed allegata alle presenti linee di indirizzo (Allegato 6). Tale modulistica sarà resa disponibile anche in formato editabile sul portale regionale http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo PEC alla *Regione Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario* ed esclusivamente al seguente indirizzo dedicato:

assistenzadisabilitasensoriale@regione.lazio.legalmail.it

Ciascuna Istituzione Scolastica/Formativa dovrà inviare **una sola PEC** contenente la domanda e tutti gli allegati previsti. Per esigenze di protocollazione, si precisa che *tutta la documentazione, escluso l'Allegato 6 (Domanda), potrà essere inviata in formato zip.*

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non appartenente al soggetto richiedente.

Sarà cura del mittente controllare sul proprio sistema PEC l'esito di avvenuta consegna e di accettazione da parte della Regione Lazio.

L'oggetto della PEC dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura:

“Codice meccanografico - nome Istituzione Scolastica/Formativa–Domanda Braille – AS 2018/19”

Alla domanda (Allegato 6) (**sottoscritta digitalmente**) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia del verbale di invalidità civile, attestante il deficit sensoriale visivo, rilasciato da apposita commissione;
- Elenco testi scolastici o parti di testo per i quali si chiede il servizio di trascrizione in braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio;
- Preventivo della spesa da sostenere relativo alla selezione dei libri di testo adottati per l'anno

scolastico di riferimento;

In merito alla documentazione medica dei singoli allievi si precisa che la stessa dovrà essere allegata raggruppata in singoli files PDF denominati ciascuno con il cognome dell'allievo.

La mancata presentazione di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, costituiscono motivo di mancata valutazione o eventuale valutazione parziale della domanda di ammissione al finanziamento.

La casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della domanda e dei relativi allegati sarà utilizzata dalla Regione Lazio, ad ogni fine ed effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento.

Per qualsiasi informazione relativa alle presenti Linee di indirizzo e agli adempimenti ad esse connesse gli interessati possono inoltrare quesiti via e-mail al seguente indirizzo: integrazionescolastica@regione.lazio.it

Le Istituzioni scolastiche/Formative saranno informate con successiva comunicazione in merito:

- ***All'accoglimento o al non accoglimento della richiesta, per mancanza dei requisiti di accesso.***

9. Tutela della Privacy

Il Regolamento Regionale n. 1 del 2002 modificato dal Regolamento n. 16/2012, individua:

- la Giunta Regionale quale Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dalle strutture dell'amministrazione;
- i Direttori Regionali e i Direttori delle Agenzie regionali i Responsabili del trattamento dei dati personali ciascuno per le funzioni loro attribuite.

In materia di trattamento delle informazioni si terrà conto delle innovazioni introdotte dal Regolamento (UE) Privacy 679/2016 cui si fa opportuno rimando.

La Regione Lazio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali tratterà i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Rispetto a tali dati, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dalle norme vigenti.

Il conferimento dei dati è necessario per consentire il procedimento e per i fini istituzionali. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, *anche esterni*, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal presente atto; l'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza dal diritto al beneficio.

Le Istituzioni Scolastiche/Formative/enti sono tenuti a farsi rilasciare dalle famiglie idoneo consenso in merito al trattamento dei dati e privacy.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. L'interessato gode, per quanto compatibili, dei diritti di cui al Regolamento Europeo 679 citato, tra i quali il diritto di chiedere la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile

del trattamento dei dati.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 00146 Roma (RM).

10. Verifiche e monitoraggio

La Regione Lazio ha la facoltà di eseguire controlli e monitoraggi, e se necessario, può richiedere ulteriore documentazione.

Ferme restando le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dal diritto al servizio e prestazione e dovrà rimborsare i costi già sostenuti.

Il monitoraggio costituirà uno strumento di supporto per le buone prassi e per l'eventuale rimodulazione delle richieste/attività, sia in relazione alle criticità e ai bisogni rilevati, sia alle effettive disponibilità delle risorse economiche destinate.